



COMUNE DI OCRE

Provincia dell'Aquila

SERVIZIO TECNICO

COPIA DI DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

REGISTRO GENERALE n.ro 360 del 27/12/2021

REGISTRO DI SETTORE n.ro 191 del 27/12/2021

OGGETTO :

Servizio di Noleggio di due Macchine Fotocopiatrici Multifunzione a Colore con durate 60 mesi e conguaglio annuale - Affidamento alla ditta Artedomus di Bianchi Onorina, con sede in via Roma 7, 67024 Castelvecchio Subequo (AQ).

CIG: ZDE3499063

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO adotta la seguente determinazione

VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 29 del 27/04/2012 con la quale è stata approvata la struttura organizzativa dei servizi e degli uffici;

VISTA la Disposizione Sindacale n. 5 del 01/10/2020 con la quale il sottoscritto è stato nominato Responsabile dell'Area Tecnico-Manutentiva e Area Sisma e Ricostruzione;

PREMESSO che le attuali due macchine fotocopiatrici in dotazione degli uffici comunali, stante la loro vetustà in quanto acquistate da oltre 10 anni, sono ormai soggette a periodici interventi di manutenzione straordinaria che a volte non garantiscono il loro regolare funzionamento soprattutto per procedere al reperimento dei pezzi di ricambio;

CHE pertanto si ritiene necessario procedere alla stipula di un contratto di servizio per noleggio di due fotocopiatrici multifunzione per un periodo di 60 mesi;

CHE un contratto di durata quinquennale determina un risparmio di spesa e garantisce un servizio continuativo agli uffici comunali e la corretta attività amministrativa degli stessi;

CONSIDERATO che le convenzioni CONSIP attive riguardano il noleggio di fotocopiatrici multifunzione aventi caratteristiche essenziali non idonee al soddisfacimento dello specifico fabbisogno degli uffici comunali in quanto i servizi connessi offerti non garantiscono tempistiche nella fornitura del materiale di consumo e nell'assistenza tale da non pregiudicare la continuità e l'efficienza del servizio;

CHE le convenzioni CONSIP non prevedono, tra l'altro, una macchina sostitutiva nel caso di un intervento tecnico non riparabile nei tempi previsti dal contratto;

EFFETTUATA una indagine di mercato utilizzando i parametri di qualità e prezzo come limiti massimi del costo dei beni/servizi così come descritti nella convenzione CONSIP S.p.A.;

VISTO il D.L.gs. 8 Aprile 2016, n. 50 Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture (G.U. n. 91 del 19 aprile 2016);

VISTO in particolare l'art. 37 del D.L.gs. n. 50/2016, che dispone "1. Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza. Per effettuare procedure di importo superiore alle soglie indicate al periodo precedente, le stazioni appaltanti devono essere in possesso della necessaria qualificazione ai sensi dell'articolo 38.

2. Salvo quanto previsto al comma 1, per gli acquisti di forniture e servizi di importo superiore a 40.000 euro e inferiore alla soglia di cui all'articolo 35, nonché per gli acquisti di lavori di manutenzione ordinaria d'importo superiore a 150.000 euro e inferiore a 1 milione di euro, le stazioni appaltanti in possesso della necessaria qualificazione di cui all'articolo 38 procedono mediante utilizzo autonomo degli strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate secondo la normativa vigente.";

ATTESO che l'art.36 comma 2 lett. a) D.L.gs. n.50/2016, sopra indicato, prevede l'affidamento diretto, per l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 che avvengono nel rispetto dei principi di cui all'articolo 30, comma 1, nonché nel rispetto del principio di rotazione e in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese;

VISTO il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 (c.d. Decreto Semplificazioni), convertito dalla legge 11 settembre 2020, n.120, che all'art. 1 comma 2 lett. a) con particolare riguardo ai servizi di ingegneria e architettura prevede che: "fermo quanto previsto dagli articoli 37 e 38 del decreto legislativo n. 50 del 2016, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 secondo le seguenti modalità: a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 75.000 euro;

DATO ATTO che il Decreto Legge numero 77 del 31 maggio 2021 ha introdotto nuove modifiche alla materia degli appalti pubblici, anche con riferimento agli affidamenti sotto soglia comunitaria;

CHE l'articolo 51 del Decreto 77/2021, convertito con modificazioni con la Legge 29/07/2021, n. 108, ha modificato l'articolo 1 della Legge 120/2020 che disciplina proprio il regime speciale di affidamento dei contratti sotto soglia comunitaria. In particolare la vigenza delle norme contenute nell'articolo 1 della

Legge 120/2020 è stata prorogata al 30/06/2023 ed inoltre sono cambiate le soglie degli affidamenti diretti per servizi e forniture, oltre che il numero di operatori economici da invitare per gli appalti di lavori;

CHE tale vigente normativa prevede l'affidamento diretto per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro e che l'affidamento diretto è possibile anche senza consultazione di più operatori economici, come aveva già avuto modo di affermare la giurisprudenza in questo primo anno di applicazione delle deroghe contenute nella Legge 120/2020;

VISTI l'art. 21 e 23 del D.L.gs. n. 50/2016, secondo cui le procedure di affidamento dei contratti pubblici hanno luogo nel rispetto degli atti di programmazione delle amministrazioni aggiudicatrici, con particolare riguardo all'art. 23 come modificato dal decreto "Sblocca Cantieri";

VISTO l'art. 36, comma 1, del D.L.gs. n. 50/2016 secondo cui l'affidamento e l'esecuzione dei lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie comunitarie avvengono nel rispetto dei principi di cui agli articoli 30, comma 1, 34 e 42, nonché nel rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti e in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle micro imprese, piccole e medie imprese;

VISTO l'articolo 51 del D.L. 77/2021 prevede:

"1. Al decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, sono apportate le seguenti modificazioni:

1. a) all'articolo 1:

1) al comma 1, le parole "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2023";

2) al comma 2:

2.1. la lettera a) è sostituita dalla seguente: "a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro. In tali casi la stazione appaltante procede all'affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, fermo restando il rispetto dei principi di cui all'articolo 30 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;"

VISTA l'offerta pervenuta dalla ditta Artedomus di Bianchi Onorina, con sede in via Roma 7, 67024 Castelvecchio Subequo (AQ), c.f. BNC NNN 65A57 C279M – P.IVA 01363990662, dal quale risulta:

- la tempistica per l'assistenza tecnica;
- la fornitura dei materiali di consumo e di tutti i ricambi necessari nonché la garanzia totale sulle macchine (con macchina sostitutiva) riducendo il disagio creato da eventuali malfunzionamenti e guasti delle macchine;
- il canone trimestrale di noleggio più vantaggioso rispetto ad altre ditte contattate, pari ad €/trimestre 203,70 per ogni fotocopiatrice;
- l'eventuale conguaglio annuale del monte copie comprese nel canone offerto comprensivo di 36.000 copie/anno B/N e 3.900 copie/anno colore;
- costo copia B/N oltre quelle comprese nel canone annuale pari ad €0,006/copia;

- costo copia COLORE oltre quelle comprese nel canone annuale pari ad €0,066/copia;

RILEVATO che l'offerta della sopra menzionata ditta è da ritenersi congrua anche in considerazione della tipologia del servizio di cui trattasi;

CONSIDERATO che le operazioni di affidamento si sono svolte nel rispetto della normativa vigente in materia e sono pertanto regolari;

DATO ATTO che per quanto sopra esposto la complessiva spesa per il Servizio di Noleggio di due Macchine Fotocopiatrici Multifunzione a Colore con durate 60 mesi e conguaglio annuale, ammonta a complessive €9.940,56 di cui €8.148,00 per il pagamento del canone di noleggio, ed €1.792,56 per IVA (22,00%) come per legge, al netto dell'eventuale conguaglio annuale se necessario;

PRECISATO che, in ottemperanza alla Legge 136/2010 e s.m.i. "Piano straordinario contro le mafie" relativamente alla tracciabilità dei flussi finanziari all'intervento di cui trattasi la ditta incaricata della prestazione dovrà fornire il proprio conto dedicato alle commesse pubbliche;

CHE ai sensi dell'art. 3, comma 5 della legge 13 agosto 2010, n. 136, per tale intervento sono stati acquisiti per via telematica presso il sito ufficiale dell'Autorità Nazionale Anticorruzione – ANAC, il seguente CIG: ZDE3499063;

CHE è stata accertata la regolarità contributiva della ditta Artedomus di Bianchi Onorina, come sopra meglio identificata, tramite acquisizione del DURC on line (prot. INAIL_30470086 scadenza validità 02/04/2022);

VISTO il D.P.R. 5 Ottobre 2010, n.207 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs 12 Aprile 2006, n. 163" recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE» e s.m.i. per quanto in vigore;

VISTO il D.L.gs. 18 Agosto 2000, n. 267, recante: "T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali" e successive modificazioni;

VISTA la Legge 7 Agosto 1990, n. 241, recante: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modificazioni;

VISTO il D.L.gs. 23 Giugno 2011 n. 118 recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi;

VISTE altresì le altre disposizioni normative e regolamentari vigenti in materia non incompatibili con la normativa sopra richiamata;

RILEVATO CHE il Responsabile Unico del Procedimento (RUP), ai sensi dell'art. 31 del D.L.gs. n. 50/2016 in conformità alle vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia, è il sottoscritto, il quale

dichiara, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990, art. 42 del D.L.gs. n. 50/2016, e dell'art. 1 c. 9 lett. e) della legge 6 novembre 2012, n. 190, di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi, neppure potenziale, con l'oggetto del presente procedimento;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi Comunali;

RICONOSCIUTA per gli effetti del combinato disposto degli art. 107, 109 e 14-bis del D.L.gs. n. 267/2000 e s.m.i., la propria competenza a dichiarare la regolarità tecnica della presente determinazione;

D E T E R M I N A

Per le ragioni espresse in premessa e che formano parte integrante e sostanziale del presente atto:

- di affidare il servizio di cui trattasi alla ditta Artedomus di Bianchi Onorina, con sede in via Roma 7, 67024 Castelvecchio Subequo (AQ), c.f. BNC NNN 65A57 C279M – P.IVA 01363990662, tenuto conto di quanto proposto nel preventivo/offerta richiamato in premessa, per la complessiva somma lorda di € 9.940,56 di cui € 8.148,00 per il pagamento del canone di noleggio, ed € 1.792,56 per IVA (22,00%) come per legge, al netto dell'eventuale conguaglio annuale se necessario;
- di impegnare la spesa complessiva di € 9.940,56 sul capitolo 60/99 Piano dei Conti 01.02-1.03.01.02.999 del redigendo bilancio comunale così suddiviso:
 - anno 2022: € 1.988,11 a lordo di IVA (22,00%) come per legge;
 - anno 2023: € 1.988,11 a lordo di IVA (22,00%) come per legge;
 - anno 2024: € 1.988,11 a lordo di IVA (22,00%) come per legge;
 - anno 2025: € 1.988,11 a lordo di IVA (22,00%) come per legge;
 - anno 2026: € 1.988,11 a lordo di IVA (22,00%) come per legge;
- di stabilire che presente provvedimento è soggetto ad integrazione di impegno di spesa per le copie eccedenti eventuali a seguito del conguaglio annuale e pertanto in sede di liquidazione si provvederà ad integrare l'impegno di spesa annuale;
- di dare atto che ai sensi dell'art. 31 del D.L.gs. n. 50/2016 che il Responsabile Unico del Procedimento è l'Ing. Fausto Pancella in qualità di Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Ocre per il quale non sussiste obbligo di astensione nel caso di specie e che dunque non si trova in posizione di conflitto d'interesse ai sensi del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione adottato dall'Amministrazione Comunale;

che, in ottemperanza alla Legge n. 136/2010 e s.m.i. "Piano straordinario contro le mafie" relativamente alla tracciabilità dei flussi finanziari all'intervento di cui trattasi la ditta incaricata della

prestazione dovrà fornire il proprio conto dedicato alle commesse pubbliche;

che ai sensi dell'art. 3, comma 5 della legge 13 agosto 2010, n. 136, per tale intervento sono stati acquisiti per via telematica presso il sito ufficiale dell'Autorità Nazionale Anticorruzione – ANAC, il seguente CIG: ZDE3499063;

che è stata accertata altresì la regolarità contributiva della ditta Artedomus di Bianchi Onorina, come sopra meglio identificata, tramite acquisizione del DURC on line (prot. INAIL_30470086 scadenza validità 02/04/2022);

che non sussistono cause di conflitto di interesse, anche potenziale, nei confronti del responsabile del presente provvedimento ai sensi dell'art. 6 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e dell'art. 1 c. 9 lett. e) della legge 6 novembre 2012, n. 190;

che per quanto non previsto nella presente determinazione o per quanto eventualmente non congruente con la vigente normativa in materia si applicheranno le vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia;

- di conferire al presente atto valore contrattuale mediante sottoscrizione dello stesso da parte della ditta Artedomus di Bianchi Onorina, con sede in via Roma 7, 67024 Castelvecchio Subequo (AQ), c.f. BNC NNN 65A57 C279M – P.IVA 01363990662;

- di subordinare il successivo pagamento a:

- a) acquisizione agli atti di dichiarazione per la tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'Art. 3, comma 7, della Legge n. 136/2010 come modificato con la legge di conversione n. 217/2010;

- b) alla verifica della regolarità contributiva tramite acquisizione del Certificato di Regolarità Contributiva DURC on line;

- c) presentazione di regolare fattura elettronica recante i dati identificativi ai sensi della Legge 136/2010 e s.m.i. e del relativo provvedimento di liquidazione;

- di comunicare copia della presente determinazione alla ditta Artedomus di Bianchi Onorina, come sopra meglio identificata, a termini di quanto previsto all'art. 191, comma 1, del D.L.gs. n. 267/2000;

- di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

- di dare atto che la presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa verrà pubblicata all'Albo on-line dell'Ente per quindici giorni consecutivi ed, altresì, nella sezione Amministrazione Trasparente in ottemperanza a quanto stabilito dal D.L.gs. n. 33/2013;

- di trasmettere la presente determinazione, unitamente alla documentazione giustificativa, al Responsabile del Servizio Finanziario, per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura

finanziaria di cui all'art. 151 del D.L.gs. n. 267/2000, dando atto che diventerà esecutiva con la apposizione della predetta attestazione.

Sulla presente determinazione e' stato effettuato il controllo preventivo di regolarita' amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

La presente determinazione e' firmata in originale, pubblicata all'Albo Pretorio, ed inserita nella raccolta di cui all'art. 183 co. 9 d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Ocre, li 27/12/2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to PANCELLA FAUSTO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Comportando impegno di spesa, ai sensi dell'art. 151 comma 4 d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, in relazione alla presente determinazione:

Appone il visto di regolarita' contabile, attestante la copertura finanziaria della spesa.

Ocre, li 27/12/2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to FULVI STEFANIA

PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO

La presente determinazione, ai fini della pubblicazione degli atti e della trasparenza amministrativa, viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal 27/12/2021

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

F.to MATTUCCI FEDERICA

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Ocre, li _____

IL FUNZIONARIO INCARICATO